



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 23-12-24

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2025-2027.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Capittini Niccolo'	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	A
BECCARIA AMBROGIA	P	MARINELLI DAVIDE	P
ROSSANIGO LUIGI	P	CAPITTINI VALTER AUDISIO	P
CEI ALESSANDRA	A	ANGELERI MASSIMO	P
FREDDITORI ROBERTO	P	ANSANDRI PAOLO ROBERTO	A
GRIECO MARGHERITA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Capittini Niccolo' in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Angela Giovanna Natale

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Montini Serena

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP semplificato, con propria deliberazione n. 117 in data 12/11/2024, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2021);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 23/12/2024, con cui è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 23/12/2024, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, di cui alla L. 160/2019, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 12/11/2024, con cui sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, di cui alla L. 160/2019, commi 816-846, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 12/11/2024 relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 12/11/2024 di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 12/11/2024 con la quale i comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle L. 167/1962, L. 865/1971 e L. 457/1978;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione risulta allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Rilevato altresì che l'ente si avvale della facoltà di cui all'art. 3, co. 5 – quinquies del DL 228/2021 che testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a*

482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Dato atto che l'ente risulta adempiente rispetto agli obblighi di cui all'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 e che non si procedere quindi all'accantonamento di cui al comma 862 del medesimo articolo 1 della L. 145/2018, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 09/01/2024;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DL 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DL 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DL 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DL 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).

Richiamato l'art. 232, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art. 57, c. 2-ter, lett. b) del D.L. 124/2019, che così recita: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità' semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”*

Ritenuto opportuno, in considerazione delle difficoltà gestionali relative alle ridotte dimensioni dell'ente, esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 232, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2025;

Dato atto che ai sensi del medesimo articolo verrà allegata al rendiconto 2025 la situazione patrimoniale al 31/12/2025 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate;

Considerato, inoltre, che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

Ritenuto, altresì opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato altresì atto che:

- sugli schemi di bilancio l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ha espresso il parere favorevole con verbale n. 23 del 11/12/2024;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti n. 6. favorevoli, n. 0. contrari e n. 2 astenuti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio finanziario 2025-2027, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il bilancio finanziario 2025-2027 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. **DI DARE ATTO** che il bilancio di finanziario 2025-2027 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

4. **DI AVVALERSI**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art. 57, c. 2-ter, lett. b) del D.L. 124/2019, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2025;
5. **DI AVVALERSI**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2025;
6. **DI INVIARE** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale;
7. **DI PUBBLICARE** sul sito internet i dati relativi al bilancio finanziario in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
8. **DI TRASMETTERE** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE, con voti n. 6 favorevoli, n.0 contrari e n. 2 astenuti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Capittini Niccolo'

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-01-2025, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2024

Il Vice Segretario
F.to Natale Angela Giovanna

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale